

Legge regionale 05 luglio 1985 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

**Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.**

**Art. 1**

L' articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

**<< Art. 2**

*Ruolo della Regione e delle Province*

Soggetto della programmazione regionale è la Regione.

La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.

La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.

Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo. >>